

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989, N. 20

**La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo**

*(BURL n. 23, 1° suppl. ord. del 07 Giugno 1989 )*

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-06-05;20

**Titolo I**

*FINALITÀ E AMBITI*

**Art. 1.**

***Finalità.***

1. La Regione Lombardia riconosce la pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di piena realizzazione dei diritti dell'uomo.
2. La Regione Lombardia si impegna ad attuare, coerentemente con questo principio, nei limiti posti dalle Leggi dello Stato, previa intesa con il governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento relativamente alle materie di propria competenza, le finalità espresse dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", predisponendo tutti gli strumenti utili per sviluppare le attività di cooperazione nei limiti e secondo le indicazioni di cui all'art. 2 della predetta Legge.

**Art. 2.**

***Ambiti.***

1. La Regione Lombardia avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 10 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 , in ordine alle seguenti attività di cooperazione:
  - a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e la attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1;
  - b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
  - c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
  - d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
  - e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
  - f) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
2. Inoltre, la Regione Lombardia partecipa, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle iniziative tese a portare soccorsi di prima necessità alle popolazioni colpite da calamità, siccità, carestie e simili, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione dagli enti territoriali della regione.

## Titolo II

### PROGETTI E STRUTTURE OPERATIVE



#### Art. 3.

##### *Progetti di cooperazione.(1)*



1. La Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 2, approva secondo linee guida definite dalla Giunta regionale progetti di attività di cooperazione elaborati: **(2)**

- a) d'iniziativa propria, in collaborazione, ove necessario, con forze economiche, sociali e culturali;
- b) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";
- c) su iniziativa delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo di associazioni, fondazioni e di altri soggetti.**(3)**



2. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo la Regione può provvedere anche con risorse proprie.



**2 bis.** Le linee guida di cui al comma 1 sono trasmesse al Consiglio regionale.**(4)**



#### Art. 4.(5)

#### Art. 5.

##### *Comitato tecnico-scientifico.*

1. La Giunta Regionale, ai fini della presente Legge, può costituire un comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).**(6)**



## Titolo III

### CULTURA DELLA PACE

#### Art. 6.

##### *Diffusione della cultura della pace.*

1. La Regione Lombardia contribuisce alla diffusione della cultura della pace, promuovendo e favorendo, nel quadro delle leggi regionali vigenti, iniziative promosse nell'ambito del territorio regionale da Enti locali, istituzioni culturali, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.



#### Art. 7.

##### *Premio per la pace.(7)*



1. La Regione può assegnare un premio per la pace a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni che abbiano realizzato iniziative per la pace.**(8)**



2. La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione del premio.**(9)**



***Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso(10)***

- 1.** E' istituita presso la Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione e confronto, anche con gli enti locali, in relazione all'attività della Regione negli ambiti d'intervento di cui al comma 2 nonché di studio delle tradizioni religiose e delle relazioni tra le religioni.
- 2.** La Consulta, su richiesta della Giunta regionale, si esprime ai fini della definizione e attuazione di interventi concernenti politiche di integrazione per le quali assumano particolare rilievo le pluralità di orientamento religioso, con riguardo ai seguenti ambiti:
  - a) servizi sociali e sociosanitari;
  - b) istruzione e formazione professionale;
  - c) pari opportunità e politiche per la famiglia;
  - d) politiche attive del lavoro.
- 3.** La Consulta, coordinata dal Presidente della Regione o da un suo delegato, è composta da due rappresentanti per ognuna delle seguenti comunità religiose aventi una presenza diffusa sul territorio:
  - a) chiesa cristiana cattolica;
  - b) chiese cristiane ortodosse;
  - c) chiese cristiane protestanti;
  - d) chiese cristiane copte;
  - e) comunità islamiche;
  - f) comunità ebraiche;
  - g) comunità buddiste;
  - h) comunità evangeliche;
  - i) comunità induiste;
  - l) comunità sikh.
- 4.** Ciascuna comunità religiosa designa, su invito del Presidente della Regione, i propri rappresentanti secondo la propria autonomia. Con le stesse modalità si procede all'eventuale sostituzione dei rappresentanti stessi.
- 5.** Ai fini del confronto con gli enti locali di cui al comma 1, partecipano alle sedute della Consulta, pur non facendone parte, un rappresentante di ANCI Lombardia e un rappresentante dell'Unione province lombarde (UPL).
- 6.** Ai lavori della Consulta partecipano i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessati in relazione agli argomenti da trattare. Ai lavori possono altresì partecipare altri soggetti, su invito del coordinatore.
- 7.** La composizione della Consulta si rinnova ogni cinque anni con le stesse modalità di cui al comma 4.
- 8.** Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 4 e verificata l'insussistenza nei confronti dei nominativi designati di sentenze di condanna penale, anche non passate in giudicato, di misure di prevenzione o di procedimenti penali in corso, provvede alla costituzione della Consulta e ne definisce, sentiti i rappresentanti delle comunità di cui al comma 3, le modalità di funzionamento.'.

**Titolo IV**

***NORMA FINANZIARIA***

**Art. 8.**

***Norma finanziaria.***

- 1.** Per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3 si provvede mediante impiego delle relative assegnazioni statali, disposte ai sensi dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.



**2.** Per le finalità di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, è autorizzata, per l'esercizio 1994, la spesa di L. 1.300.000.000.**(11)**

**2 bis.** All'onere di L. 1.300.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.**(12)**

**2 ter.** Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è approvata la seguente variazione:**(13)**

- all'ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.3854 "Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione approvati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero affari esteri e da organismi comunitari ed internazionali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.300.000.000".

**3. (14)**

#### NOTE:

1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2.
2. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
3. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6 comma 1, lett. c) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
5. L'articolo è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
6. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. a) della l.r. 22 dicembre 2003, n. 27.
8. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
10. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 38 e successivamente dall'art. 1, comma 7, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 38.
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 38.
14. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 7, lett. b) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  
Lombardia